



Federazione Lavoratori della Conoscenza

Via L. Serra, 31 – 00153 Roma  
Tel. 06 585480  
Fax 06 5883926



Via Rovereto 11 – 00198 Roma  
Tel. 06 8840772  
Fax 06 8844977



Coordinamento Settore  
Università Ricerca

Via Aureliana, 63 – 00187 Roma  
Tel. 06 4870125  
Fax 06 87459039

Roma, 14.11.2007

## Osservazioni al DDL collegato alla Finanziaria “Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio Sanitario Nazionale”.

Sul testo presentato dalla Ministra Turco va preliminarmente osservato che la scelta di utilizzare un DDL collegato alla Finanziaria, senza alcuna preventiva consultazione degli organi di rappresentanza dell’Università, sottrae di fatto al confronto con la comunità accademica norme ed interventi che modificano profondamente l’assetto delle Facoltà di Medicina, e le stesse condizioni operative e di stato giuridico del personale.

Sul merito si rileva quanto segue:

All’art. 7, comma 1 b), il collegio di direzione diventa Organo dell’Azienda. Al successivo punto 1 d), si stabilisce che “nelle aziende ospedaliero-universitarie ... nel collegio di direzione è assicurata la proporzione tra la componente medica ospedaliera e la componente medica universitaria”. La norma configge visibilmente con gli statuti di autonomia e con gli organi e il ruolo della Facoltà e del Rettore.

Per quanto riguarda, l’art. 14 (Formazione specifica in medicina generale e dei medici specializzandi), esso si inserisce in una complessa ed esaustiva normativa vigente, di fatto prevedendo l’attribuzione, in buona misura, dell’indirizzo e gestione delle Scuole di specializzazione alle Regioni, sia per quanto riguarda le strutture che compongono la rete formativa, sia per quanto riguarda la formazione vera e propria degli specializzandi. Al comma 5 si prevede esplicitamente l’inserimento degli specializzandi, negli ultimi due anni, “nelle articolazioni organizzative delle aziende sanitarie”, di fatto utilizzandoli a tutti gli effetti come personale di ruolo. Da una parte, dunque, viene nei fatti smentita la riconferma della validità dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 368/99 (richiamato al precedente comma 3), che invece ribadisce che “In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo”; per altro verso si realizza una cesura netta tra attività didattica universitaria e formazione professionalizzante extrauniversitaria. Negli ultimi due anni l’attività professionalizzante extra-universitaria è di fatto totale.

Al comma 6 poi, si prevede che siano le Regioni, ad esito di contrattazione con le “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative” (quali?) a definire, oltre che

la distribuzione ed assegnazione degli specializzandi, anche i trattamenti. E' utile ricordare che le OO.SS. dell'Università, in accordo con le OO.SS. confederali dei

Medici, si stanno battendo per un contratto nazionale degli specializzandi: in questo testo i trattamenti vengono invece "regionalizzati".

Quest'articolo presenta forti contraddizioni con la normativa fin qui attuata, e inserisce una lesione del ruolo delle Facoltà di Medicina molto pesante, che non mancherà, oltre tutto, di dare vita a contenziosi legali pluriennali e paralizzanti.

Se ne richiede la cassazione, con il ristoro del testo originale dell'art. 16 del D. Lgs. 502/92.

Per quanto riguarda l'art. 20 (Limiti di età della dirigenza sanitaria), si esprime contrarietà all'abbassamento dell'età di pensionamento dei docenti a 67 anni, quando una legge recente (L. 230/05) l'ha fissata per tutti a 70 anni. Non si capisce perché i docenti di Medicina dovrebbero avere un trattamento diverso.